

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Liguria – II Sezione, 25 ottobre 2004, n. 1504.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del t.u. 570/1960 e dell'art. 2 del d.P.R. 132/1993, nelle elezioni per il rinnovo degli organi degli enti locali la lista che intende utilizzare il simbolo di un partito o gruppo che abbia conseguito almeno un seggio in Parlamento deve presentare una attestazione che la lista stessa è presentata in nome e per conto del partito o gruppo (art. 2 del d.P.R. 132/1993).

In caso contrario, la lista deve utilizzare un simbolo conforme a quanto disposto dall'art. 30 del t.u. 570/1960, cioè né identico né facilmente confondibile con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore

Ne derivano tre ipotesi di esclusione di un simbolo: 1) identità; 2) facile confondibilità con altri simboli; 3) presenza di simboli ed elementi caratterizzanti i simboli tali da indurre in errore l'elettore.

Omissis.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 30 D.P.R. 560/1970 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 132 /1993 in quanto il contrassegno della lista "... " presenterebbe un elemento "la quercia" caratterizzante il simbolo usato dalla formazione politica nazionale "Democratici di sinistra - DS", in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 132/1993.

La censura è infondata.

Omissis.

L'art. 2 D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132 stabilisce:

Omissis.

La disciplina risultante dal combinato disposto delle due norme è la seguente: le liste che intendono competere alle elezioni comunali per potere utilizzare il simbolo di un partito o gruppo che abbia conseguito almeno un seggio in parlamento necessitano di apposita attestazione che le liste stesse vengono presentate in nome e per conto del partito o gruppo. In difetto è necessario utilizzare un simbolo che rispetti le previsioni di cui all'art. 30 e cioè che non sia identico o facilmente confondibile con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riprodotte simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Vengono così individuate tre ipotesi di esclusione del simbolo: 1) identità, ovvero 2) facile confondibilità con altri simboli ; 3) presenza di simboli ed elementi caratterizzanti i simboli tali da indurre in errore l'elettore.

Nel caso di specie si discute della ricorrenza della terza ipotesi.

Occorre pertanto valutare l'efficacia decettiva della presenza nel simbolo della lista "... " dell'immagine riprodotte un albero stilizzato.

Tale valutazione deve essere compiuta con riferimento al simbolo della formazione politica Democratici di sinistra rispetto alla quale parte ricorrente assume l'appropriazione o comunque l'idoneità ad indurre in errore l'elettore.

Orbene appare la difformità tra la "quercia" e l'albero presente nella lista di cui si chiede l'esclusione.

Invero la foggia della chioma, regolare per la quercia irregolare per l'albero in questione, il colore della stessa ed il colore del tronco valgono differenziare le due rappresentazioni; inoltre la presenza alla base della "quercia" della rosa introduce un ulteriore elemento di differenziazione sì da escludere che l'albero in questione possa essere identificato con l'elemento caratterizzante il simbolo dei DS.

Deve inoltre escludersi la possibilità di indurre in errore l'elettore attesa la difforme rilevanza che, nella struttura del contrassegno, rispettivamente dei DS e della lista "... " assume l'elemento in questione.

Invero mentre la quercia costituisce quasi l'*ubi consistam* del simbolo della formazione politica DS – democratici di sinistra, presentandosi in primo piano ed occupando la più parte dello spazio visivo, ponendo addirittura in secondo piano la stessa denominazione della formazione politica (tanto è vero che spesso la formazione politica in questione viene designata con il termine "la quercia"), non altrettanto avviene nel simbolo della lista contestata laddove l'albero si trova collocato sullo sfondo ed occupa una posizione circoscritta del simbolo mentre in primo piano oltre la dicitura "... " si pone una striscia colorata, riprodotte l'arcobaleno. Ed anche lo sfondo del simbolo della lista contestata è dominato non già dall'albero esclusivamente ma bensì dalla presenza di tre colline che appaiono tratte dallo stemma civico del comune.

Ne consegue che, ad avviso del Collegio, il simbolo in questione non era in grado di trarre in errore l'elettore, non potendo ingenerare nello stesso la convinzione di trovarsi in presenza della lista della formazione politica "Democratici di sinistra – DS".

Omissis.